



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

"Città dei Farfensi"

Provincia di Fermo

CAP 63854 Corso Matteotti, 13 - Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 - e. mail: comunesvm@libero.it

Prot. 2580
del 1.1 MAG. 2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 11-05-2020

**Oggetto: DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E O INSTALLAZIONE DELLA
TECNOLOGIA 5G**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'articolo 191 commi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE), che sancisce il principio di precauzione il cui scopo è quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente in base a delle prese di posizione preventive in caso di rischi, recita: *"1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione."*
- l'articolo 9 della Costituzione recita che *"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"* sancendo il principio della tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali; a tal fine i compiti di tutela da parte dello Stato hanno una portata più ampia di copertura e promozione rispetto a una concezione essenzialmente difensiva dei beni paesaggistici, culturali e ambientali.
- l'articolo 32, comma 1, della Costituzione stabilisce che *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti"* sancendo che il diritto alla salute è l'indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali; la salute costituisce quindi un diritto fondamentale e rappresenta un interesse della

collettività, nel senso che trascende il singolo individuo e rientra, invece, nel patrimonio sociale comune.

CONSIDERATO che:

- il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- il 5G si basa su microonde a radio frequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette "onde millimetriche", che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radio frequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio; - le radio frequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche", ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991, Havas 2006, 2010, Mc Carty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
- altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 gennaio 2019 il Tar del Lazio (sent. n. 500/2019) ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Salute, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di provvedere ad *"adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi."*, mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro

anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazioni come Swiss Re e Lloyd's non ne coprono più il danno;

- spetta al Sindaco di accertarsi nelle competenti sedi, delle conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

- spetta al Sindaco quale massima autorità sanitaria locale in ossequio agli articoli 9 e 32 della Costituzione illustrati in premessa ed al principio generale di precauzione lo stesso illustrato in premessa, sancito dal diritto comunitario nonché dall'art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili, per i cittadini, adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

- nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radio frequenze come possibilicancerogeni per l'uomo e, che il primo novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore". Il rapporto aggiunge anche che, esistono anche "alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali" e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuole introdurre, in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

- nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l'esposizione alle radio frequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate: nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata.

Vista la proposta di Legge della Regione Marche n. 356/2020 ad oggetto "Norme in materia di impianti 5G Modifica alla legge regionale 30 marzo 2017 n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)" ed in particolare l'articolo 1 che prevede per l'installazione o modifica di ciascun impianto radioelettrico che utilizzi la tecnologia 5G, il parere tecnico dell'ARPAM che è rilasciato previa acquisizione di specifico parere delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta";

Vista altresì la mozione approvata dal Consiglio Regione delle Marche nella seduta del 18 febbraio 2020 che impegna, fra l'altro, il Presidente e la Giunta Regionale, a disporre che l'ARPAM prima del rilascio di pareri, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta;

Richiamato l'articolo 50 del DLgs. 267/2000 che dispone fra l'altro "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze

contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

Considerato che la situazione sopra descritta, in attesa di più approfonditi studi a livello scientifico e nelle more della redazione del piano comunale di telefonia mobile che assicurino la minimizzazione del rischio per la salute pubblica, esige che si adottino provvedimenti sindacali contingibili ed urgenti volti ad impedire l'installazione di impianti di trasmissione per la tecnologia 5G;

Tenuto presente che il Comune di Santa Vittoria in Matenano:

- ha dovuto fronteggiare e sta fronteggiando la fase emergenziale conseguente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti;
- l'emergenza Covid 19;
- ad oggi non ha in vigore il Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 12 del 30 marzo 2017 della Regione Marche, di cui è in corso la procedura volta all'approvazione, strumento questo volto a disciplinare sul territorio comunale il corretto impianto ed utilizzo della tecnologia in questione;

Visto l'articolo 191 commi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE);

Visti gli articoli 9, 32 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 11, della Legge n. 241/1990;

Visto l'articolo 174, comma 2, del T.U.E.L.;

Visto l'articolo 3-ter, del D. Lgs. n. 152/2006;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000

Per le suddette motivazioni;

ORDINA

di vietare chiunque la sperimentazione o l'installazione del 5G sul territorio del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), nelle more della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione che è principio generale dell'Unione Europea illustrato in premessa, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radio frequenze, estremamente pericolosi per la salute dell'uomo ed in attesa dell'adozione del "Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile" previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 12 del 30 marzo 2017 della Regione Marche che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla adozione della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha validità dalla data odierna, fino all'adozione, del Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

DISPONE

- 1) che venga data adeguata diffusione alla presente ordinanza;

2) che la presente ordinanza sia pubblicata:

all'Albo Pretorio on-line;

sul sito Web comunale,

3) che la presente ordinanza sia trasmessa all'Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni info@agcom.it;

e, p.c. a

Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it;

Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it;

Ministro della Salute: segreteriaministro@sanita.it;

Ministro dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it;

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it;

Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@interno.it.

AVVERTE

che avverso il presente atto è ammesso ricorso:

- entro 120 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n.1199;

- entro 60 gg dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 104/2010.

Dalla Residenza Comunale, li 11.05.2020



IL SINDACO

-Fabrizio Vergari-

